



## UTIM - Unione per la Tutela delle persone con disabilità intellettiva

ISCRITTA NEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE PIEMONTE CON D. P.G.R. 30 MARZO 1994 N. 1223/94  
E NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI TORINO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 23 GENNAIO 1997 N. 97 261/01  
Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011/88.94.84, fax 011/8151189 - <http://www.utimdirittihandicap.it> - CCP 21980107 - CF 97549820013

Utım Delegazione di Nichelino - Via Cellini 17 - 10042 Nichelino (To) - Tel. 348 5682346 e-mail: nichelino@utimdirittihandicap.it

Nichelino, 6 luglio 2018

# SEI MALATO e NON AUTOSUFFICIENTE? L'ASL-To5 DICE di CURARTI a TUE SPESE...

(E SI PERMETTE DI FARTI I CONTI IN TASCA...)

Ad una cittadina anziana gravemente malata, ricoverata in una struttura sanitaria, avente pluripatologie croniche, un elevato grado di non autosufficienza e bisogni di cure **indifferibili** (13/14mi la valutazione sanitaria della Commissione Uvg!), è stato negato dall'Asl To5 il diritto alla prosecuzione delle cure in quanto:

*«Pur considerando la condizione di non autosufficienza con importante bisogno assistenziale e la presenza di un unico caregiver, la Commissione ha deciso di assegnare come grado di priorità **“NON URGENTE”** a fronte della condizione reddituale adeguata a soddisfare, almeno inizialmente, le necessità della stessa».*

Si tratta di una decisione pessima e **illegittima** a firma del Direttore generale *Massimo Uberti* e della Responsabile territoriale *Teresa Bevivino*.

Insomma, «*Si, stai malissimo, ma ti paghi le cure!*»  
(3mila euro al mese il ricovero privato in una Rsa...)

# L'ASL-To5 NEGA LE CURE AD UNA PERSONA ANZIANA MALATA GRAVE E NON AUTOSUFFICIENTE!

L'Ordine dei Medici di Torino e Provincia ha sottolineato che **TUTTI i malati non autosufficienti** hanno diritto a cure sanitarie e socio-sanitarie e che queste prestazioni sono **indifferibili** e pertanto assolutamente non prorogabili!

Ricordiamo che è compito del Servizio sanitario curare le persone MALATE «*senza limiti di durata*» (legge 833/1978) e nessuna norma ha mai assegnato ai congiunti compiti della Sanità.

In contrasto con le leggi nazionali vigenti (L. 833/1978 e art. 54 legge 289/2002, "Lea") e con il Codice di deontologia medica, il paziente malato cronico grave è stato inserito in una illegittima lista di attesa "*sine die*" e pertanto scaricato ai familiari il peso e il costo di tutta la cura

Forse, quando l'Asl deciderà di intervenire, il paziente – viste le sue gravi condizioni di salute – sarà già deceduto...

**SI CONTINUA A NON CURARE I MALATI INGUARIBILI (ma pur sempre curabili) PERCHÉ COSTANO TROPPO?**

**È FORSE PIÙ IMPORTANTE PER L'ASL-TO5 RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI BUDGET CHE GARANTIRE LE CURE AI MALATI NON AUTOSUFFICIENTI?**

## **COSA POSSIAMO FARE IN QUESTI CASI?**

A fronte della decisione dell'Asl-To5, non possiamo che tutelare il rispetto dell'art.32 della Costituzione (diritto inviolabile alla salute) consigliando al paziente e ai suoi familiari – E A TUTTI COLORO CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI ANALOGHE – di avvalersi della legittima possibilità di **opporsi alle dimissioni ospedaliere o da case di cura** (articolo 41, legge 12 febbraio 1968, n. 132) chiedendo per iscritto (Raccomandata A/R o PEC) il rispetto delle leggi vigenti e pertanto la continuità diagnostica e terapeutica. (Per ulteriori informazioni e per scaricare il facsimile da spedire, consulta il sito: [www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it)). In questo modo il malato potrà continuare ad avvalersi del Servizio sanitario, in una struttura sanitaria o socio-sanitaria (es. Rsa).